

REGOLAMENTO (CE) N. 1252/2003 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2003

recante deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda i prodotti consistenti in merci non figuranti nell'allegato I del trattato esportati in paesi terzi diversi dall'Estonia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dalla Repubblica ceca, dalla Slovacchia, dalla Slovenia e dall'Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, quale da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 2580/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato le modalità comuni di applicazioni relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e di criteri per stabilirne l'importo⁽³⁾, quale modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003⁽⁴⁾, dispone che all'esportazione di prodotti sotto forma di merci non figuranti nell'allegato I del trattato si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999 del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime della restituzione all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁵⁾, quale da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 444/2003⁽⁶⁾.
- (2) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 800/1999 dispone che il diritto alla restituzione si costituisce all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato. Gli articoli 14, 15 e 16 del suddetto regolamento stabiliscono le condizioni per il pagamento della restituzione differenziata, con particolare riferimento ai documenti da fornire a riprova dell'arrivo a destinazione delle merci.
- (3) Nel caso di restituzioni differenziate l'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 dispone che una parte della restituzione, calcolata utilizzando il tasso di restituzione più basso, sia pagata a richiesta dell'esportatore una volta che questi abbia fornito la prova del fatto che i prodotti in questione hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia⁽⁷⁾, il regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia⁽⁸⁾, il regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia⁽⁹⁾, il regolamento (CE) n. 1088/2003, del Consiglio, del 18 giugno 2003 che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania⁽¹⁰⁾, il regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica slovacca⁽¹¹⁾ e il regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica ceca⁽¹²⁾, dispongono a titolo autonomo che a decorrere dal 1° luglio 2003 vengano abolite le restituzioni sui prodotti agricoli trasformati che non figurano nell'allegato I del trattato esportati rispettivamente in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Slovacchia e Repubblica ceca.
- (5) Il regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria⁽¹³⁾, dispone a titolo autonomo che a decorrere dal 1° luglio 2003 siano abolite le restituzioni relative alle merci di cui all'articolo 1 del regolamento in questione esportate in Ungheria.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 02 del 17.4.1999, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽¹⁰⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

⁽¹¹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽¹²⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

⁽¹³⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.